



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Settore Controllo contabile bilanci e rendiconti Enti Strumentali, Aziende, Agenzie, Fondazioni, Società

Istruttoria sul Bilancio di Previsione 2025-2027
ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8

Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC)

Premessa

L'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, comma 3, dispone che i bilanci di previsione degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali vengano trasmessi ai rispettivi dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano al Dipartimento Economia e Finanze per la definitiva istruttoria di propria competenza.

La Giunta trasmette i bilanci al Consiglio Regionale per l'approvazione.

Il presente documento mira ad analizzare gli equilibri contabili contenuti nella proposta di bilancio di previsione 2025-2027 dall'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC), istituita ai sensi della legge regionale n. 66 del 20 dicembre 2012.

Istruttoria proposta di bilancio di previsione 2025-2027

Premesso che:

- con deliberazione n. 135/C.S. del 14 novembre 2024 il Commissario Straordinario dell'ARSAC ha approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027, secondo gli schemi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- con verbale n. 7 del 19.11.2024 il Revisore Unico dei Conti dell'ARSAC ha espresso parere favorevole all'approvazione della proposta di bilancio 2025-2027;
- il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, che esercita la vigilanza sulle attività dell'Ente, con nota prot. n. 786631 del 16 dicembre 2024, ha trasmesso l'istruttoria di propria competenza, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, esprimendo parere favorevole sulla proposta di Bilancio di Previsione 2025-2027 dell'ARSAC.

Tenuto conto che le competenze del Dipartimento Economia e Finanze riguardano esclusivamente gli aspetti contabili e che ogni ulteriore ed eventuale verifica in ordine all'attività gestoria dell'Ente, non potrà che essere effettuata nelle dovute sedi dal Dipartimento competente per materia (Agricoltura e Sviluppo Rurale), che esercita la vigilanza sulle attività dell'ARSAC;

Tutto ciò premesso e rilevato si espongono, di seguito, le risultanze delle verifiche rispetto a quanto riportato nella proposta di bilancio di previsione, da cui si rileva:

- 1) la sussistenza degli equilibri di bilancio, per come definiti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
- 2) la determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e del Fondo Garanzia per i Debiti Commerciali (FGDC);

Verifica equilibri di bilancio

Con riferimento alla verifica degli equilibri di bilancio occorre fare alcune riflessioni, partendo dagli schemi contabili introdotti dall'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per come successivamente corretti e integrati dai successivi decreti, a seguito della riforma sull'armonizzazione contabile.

In primo luogo, occorre precisare che, in base ai suddetti principi contabili, il "*bilancio armonizzato*" comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, ed è redatto secondo gli schemi di cui al suddetto allegato 9, prevedendo, quale parte integrante, i prospetti del quadro generale riassuntivo e degli equilibri di bilancio.

Circa gli equilibri, il punto 9.10, del principio contabile applicato concernente la programmazione, di bilancio di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per come integrato e corretto dal D.M. dell'1.12.2015, stabilisce che il bilancio di previsione deve necessariamente essere deliberato oltre che in pareggio finanziario di competenza, con riferimento alla totalità tra entrate e spese, anche nel rispetto di specifici equilibri interni al bilancio di previsione, definiti come *equilibrio di parte corrente* ed *equilibrio in conto capitale*.

L'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria viene rilevato con riferimento al pareggio tra le spese correnti, incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale, dalle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

Al suddetto equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti, in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie.

Circa l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, bisogna evidenziare come, a seguito dell'adozione del *principio della competenza finanziaria potenziata*, lo stesso non è più automaticamente garantito.

A riguardo si ha che, in base al suddetto punto 9.10, nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie, di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti.

Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente.

Qualora, invece, a seguito delle suddette operazioni sulle partite finanziarie si dovesse avere nell'esercizio un saldo positivo, lo stesso dovrà essere destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando così, per la quota destinata agli investimenti, un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente.

Con riferimento all'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, lo stesso fa riferimento al pareggio tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti da specifiche normative.

Sulla base delle summenzionate disposizioni, di seguito viene riportato lo schema degli equilibri previsto dall'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per come aggiornato da ultimo con il decreto ministeriale MEF del 25.07.2023, comprensivo delle risultanze contabili rilevate nella proposta di bilancio in esame, al fine di verificare l'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio in questione:

BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO				
ARSAC da Progetto di Bilancio 2025_2027				
EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	500.000,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 2.04)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	39.913.573,39	39.913.573,39	39.913.573,39
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	45.049.715,00	42.749.715,00	42.549.715,00
- di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		4.636.141,61	2.836.141,61	2.636.141,61
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 2.04)	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 3.01)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	5.679.117,55	3.722.166,93	3570152,10
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	1.042.975,94	886.025,32	934.010,49
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato				
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato				
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		4.636.141,61	2.836.141,61	2.636.141,61
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie Iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 3.01)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato				
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato				
C) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

Sulla base delle sopra esposte risultanze, si evidenzia la presenza di un *marginale di parte corrente negativo* pari, rispettivamente, per l'esercizio 2025, a euro - 4.636.141,61, per l'esercizio 2026, ad euro - 2.836.141,61 e, per l'esercizio 2027, ad euro - 2.636.141,61.

Preme evidenziare che i suddetti margini di parte corrente negativi risultano finanziati interamente, a pareggio, da un *saldo positivo dell'equilibrio di parte capitale* che, difatti, risulta pari a euro 4.636.141,61, per l'esercizio 2025, euro 2.836.141,61 per l'esercizio 2026 ed euro 2.636.141,61 per l'esercizio 2027.

A riguardo, dalle verifiche effettuate è emerso come, a seguito dell'applicazione dell'art.1 bis della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66, con cui è stata incardinata in ARSAC la gestione liquidatoria dell'ARSSA, quale gestione stralcio, l'Ente abbia appostato delle entrate in conto capitale al Titolo IV, le cui risorse finanziano parte delle spese correnti, necessarie al funzionamento della suddetta gestione stralcio.

Si genera, dunque, un *surplus* rilevato di parte capitale che viene impiegato a copertura del saldo negativo di cui all'equilibrio di parte corrente.

La suddetta rappresentazione contabile sarebbe ammissibile sulla base di quanto stabilito dal punto 9.10 del principio contabile applicato alla programmazione, di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in base al quale "(...) *all'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (...)*".

Oltre ai suddetti equilibri interni occorre verificare il rispetto dell'equilibrio complessivo di bilancio, in termini di pareggio tra tutte le entrate e le spese, comprendendo, a riguardo, l'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, se presente, il ripiano del disavanzo di amministrazione, gli utilizzi del Fondo Pluriennale Vincolato e la previsione di un fondo di cassa finale non negativo.

Sulla base delle sopra esposte verifiche, si evidenzia la presenza di saldi pari a zero rispetto ai singoli equilibri di parte corrente, capitale e per le variazioni delle attività finanziarie, nonché la presenza della dovuta quadratura di legge in termini di pareggio finale.

Al fine di avere un quadro generale complessivo dei valori alla base degli equilibri di bilancio in precedenza verificati e descritti, di seguito si riporta il prospetto generale riassuntivo delle risultanze di bilancio.

Nello specifico, la tabella che segue permette di avere un quadro d'insieme della proposta di bilancio dell'ARSAC, in termini di competenza e cassa, con riferimento ai valori totali per titoli di entrata e di spesa, rilevando sia la presenza di eventuali criticità, in termini di squilibri tra le poste di entrata e di spesa, sia la corretta previsione del saldo finale di cassa, in termini di un valore finale presunto non negativo:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ARSAC da progetto di bilancio 2025-2027									
ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	15.114.400,56	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		500.000,00 0,00	- 0,00	- 0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 1 - Spese correnti di cui fondo pluriennale vincolato	49.806.321,82	45.049.715,00	42.749.715,00	42.549.715,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	39.429.080,19	35.420.000,00	35.420.000,00	35.420.000,00			0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	7.696.055,38	4.493.573,39	4.493.573,39	4.493.573,39					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	6.331.958,06	5.679.117,55	3.722.166,93	3.570.152,10	TITOLO 2 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	1.696.487,53	1.042.975,94	886.025,32	934.010,49
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	53.457.093,63	45.592.690,94	43.635.740,32	43.483.725,49	Totale spese finali.....	51.502.809,35	46.092.690,94	43.635.740,32	43.483.725,49
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	9.230.000,00	0,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	9.278.941,50	9.230.000,00	9.230.000,00	9.230.000,00	TITOLO 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	9.359.860,16	9.230.000,00	9.230.000,00	9.230.000,00
Totale titoli	62.736.035,13	54.822.690,94	52.865.740,32	52.713.725,49	Totale titoli	60.862.669,51	55.322.690,94	52.865.740,32	52.713.725,49
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	77.850.435,69	55.322.690,94	52.865.740,32	52.713.725,49	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	60.862.669,51	55.322.690,94	52.865.740,32	52.713.725,49
Fondo di cassa finale presunto	16.987.766,18								

Sulla base dei dati sopra rilevati risulta che, con riferimento alla previsioni di entrata e di spesa, contenute nella proposta di bilancio dell'Ente, sono garantiti sia gli equilibri contabili – posto che il totale complessivo delle entrate risulta pareggiare con il totale complessivo delle spese, per ciascuno degli esercizi considerati (rispettivamente per euro 55.322.690,94 per il 2025, euro 52.865.740,32 per il 2026 ed euro 52.713.725,49 per il 2027) - tra cui la quadratura delle cosiddette partite di giro, sia la presenza di un saldo finale di cassa non negativo che risulta pari a € 16.987.766,18.

Occorre evidenziare che il raggiungimento degli equilibri di bilancio viene ottenuto anche attraverso l'applicazione di parte accantonata del risultato di amministrazione presunto per un totale di € 500.000,00.

Il paragrafo 9.2 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ribadisce che *“non è conforme ai precetti dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte Costituzionale)”*.

Il medesimo principio stabilisce, altresì, che *“Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato (...)”*.

Pertanto è necessario verificare che l'importo del risultato di amministrazione allocato, quale prima voce dell'entrata, risulti congruo rispetto al risultato presunto di amministrazione al 31.12.2024, per come allegato alla proposta di bilancio di previsione 2025-2027.

Di seguito si evidenzia apposita tabella esemplificativa della composizione del risultato presunto di amministrazione dell'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC), alla data del 31.12.2024:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2025 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE) - ARSAC		
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2024	10.286.993,20
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2024	322.493,78
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2024	45.446.926,62
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2024	38.767.280,16
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2024	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2024	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2024	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2025	17.289.133,44
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2024 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	17.289.133,44
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024 ⁽⁴⁾	3.650.322,16
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	218.294,30
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	1.641.283,44
	B) Totale parte accantonata	5.509.899,90
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale parte destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	11.779.233,54
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾		

Lo stesso principio contabile stabilisce, altresì, che *“Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote*

accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato" e, pertanto, risulta necessario verificare il dato riferito anche al risultato di amministrazione al 31.12.2023 come dalla tabella sotto riportata:

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 (A)	€ 10.286.993,20
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	€ 2.965.932,16
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni)	€ 0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	€ 0,00
Fondo perdite società partecipate	€ 0,00
Fondo contenzioso	€ 237.418,36
Altri accantonamenti	€ 1.200.000,00
Totale parte accantonata (B)	€ 4.403.350,52
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 0,00
Altri vincoli	€ 0,00
Totale parte vincolata (C)	€ 0,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	€ 0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	€ 5.883.642,68
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Sulla base dei dati contenuti nelle su esposte tabelle si evince come l'Ente avrebbe provveduto ad applicare correttamente, in conto del bilancio di previsione 2025, la parte accantonata del risultato di amministrazione presunto (riferita al Fondo "altri accantonamenti") riscontrando, a riguardo, come gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa ammontino ad euro 500.000,00, in linea con quanto previsto nel risultato di amministrazione presunto al 31.12.2024.

Con riferimento all'avvenuta applicazione della parte accantonata dell'avanzo di amministrazione presunto occorre, inoltre, procedere ad un ulteriore controllo al fine di verificare se il totale dell'avanzo accantonato applicato rientri nei limiti di cui alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 comma 897 di cui alla L.145/2018.

In particolare l'articolo 1 comma 897 della L. 145/2018 testualmente recita:

"Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione."

Considerato che, ad oggi, non risultano scaduti i termini per l'approvazione del rendiconto al 31.12.2024, occorre verificare se l'avanzo di amministrazione accantonato applicato dall'Ente al bilancio di previsione 2025/2027, rientra nei limiti di cui al succitato l'articolo 1 comma 897 della L.145/2018.

Con riferimento al rispetto dei suddetti limiti di legge, stante l'avvenuta applicazione dell'avanzo di amministrazione accantonato sulla proposta di bilancio 2025-2027 dell'ARSAC, occorrerà considerare i dati di cui al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto, verificando che l'Ente abbia conseguito un risultato di amministrazione presunto positivo, in considerazione degli elementi di seguito specificati:

- a) verifica se, con riferimento ai dati del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2024, l'Ente ha conseguito un risultato di amministrazione positivo;
- b) verifica se la quota accantonata del risultato di amministrazione applicato al bilancio 2025-2027 dell'Ente risulti inferiore o pari alla differenza tra l'importo risultante di cui al precedente punto a) e la somma delle quote accantonate del risultato di amministrazione per il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) e il Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL), per come risultanti dai dati del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2024.

Per come riscontrabile dal su riportato prospetto del risultato di amministrazione presunto l'Ente, alla data del 31.12.2024, presenterebbe un avanzo pari a € 17.289.133,44 che, al netto dell'importo di € 3.650.322,16 pari al FCDE, determina un margine positivo, in termine di una eventuale applicazione di avanzo accantonato, pari a € 13.638.811,28.

Si ha, dunque, che stante l'avvenuta applicazione di avanzo accantonato da parte di ARSAC in conto della proposta di bilancio 2025-2027 per € 500.000,00, il limite di cui al succitato articolo 1 comma 897 della L.145/2018 risulta pienamente rispettato.

In tale sede, in merito agli equilibri di bilancio, appare opportuno sottolineare che nelle previsioni di entrata, per come riportate nel bilancio in esame, confluiscono risorse derivanti da trasferimenti regionali, che potrebbero subire decurtazioni in fase di definizione del bilancio regionale 2025_2027, in corso di approvazione.

Al riguardo, occorre evidenziare il fatto che il Governo centrale con la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali, dal quale discende per l'Amministrazione regionale un obbligo di accantonamento, mediante iscrizione nella missione 20, in un apposito fondo.

Il rispetto di tale obbligo potrebbe comportare una possibile riduzione delle risorse autonome da destinare al finanziamento dei contributi ordinari a favore degli enti strumentali regionali.

Alla luce di quanto sopra, in attesa della definitiva approvazione del bilancio regionale 2025/2027, nonché della prevista quantificazione di legge del concorso degli Enti Territoriali al predetto contributo alla finanza pubblica, nell'eventualità in cui venissero attuate delle riduzioni ai trasferimenti ordinari erogati in favore di ARSAC, l'ente sarà chiamato, con successiva variazione di bilancio, a reperire le necessarie risorse atte al ripristino degli equilibri economico-finanziari.

Verifica costituzione del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)

Con riferimento alla determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), occorre precisare che la creazione dello stesso fa riferimento al rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui allegato 4/2, punto 3.3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale.

Si ottiene, dunque, che per le entrate di dubbia e difficile esazione è vietato il cosiddetto accertamento per cassa.

L'accertamento per cassa, difatti, seppure in termini di bilancio consenta il mantenimento dell'equilibrio, non permette la corretta rappresentazione della capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate e non evidenzia i reali rapporti creditorî che l'Ente vanta nei confronti della P.A., e/o di altri soggetti terzi.

In termini consequenziali si ha che, l'obbligo di accertare le entrate per il loro intero ammontare, neutralizzando la quota di dubbio incasso con il FCDE, impedisce l'utilizzo di entrate esigibili e, nel contempo, di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese reali.

Per tali poste attive è obbligatorio effettuare un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel bilancio di previsione, nonché vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

Tutto ciò premesso, al fine di stabilire la correttezza del FCDE nella proposta di bilancio di previsione in esame, di seguito si specifica la procedura prevista per il calcolo dello stesso:

- 1) individuare le tipologie di entrate stanziare che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati;
- 3) determinare l'importo dell'accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti di bilancio interessati il complemento a 100 delle percentuali determinate al punto 2).

Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del FCDE stanziato in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Partendo dalle regole sopra elencate occorre valutare se l'Ente abbia provveduto ad appostare correttamente il FCDE per gli esercizi di riferimento 2025-2027, di cui alla proposta di bilancio in esame.

Le risultanze della verifica sull'applicazione della procedura sopra specificata, sono riportate nelle seguenti tabelle:

Periodo	Voce di entrata Capitolo	Importo accertato	Riscossioni di competenza	% riscosso	Media % riscosso	Complemento a 100
2019	E3030100201	€ 699.999,00	€ 11.754,63	1,68%		
2020	E3030100201	€ 652.559,80	€ 7.957,38	1,22%		
2021	E3030100201	€ 642.261,78	€ 13.554,43	2,11%		
2022	E3030100201	€ 600.000,00	€ 16.963,47	2,83%		
2023	E3030100201	€ 907.562,43	€ 27.818,63	3,07%		
Tot.		€ 3.502.383,01	€ 78.048,54	2,23%	2,23%	97,77%

Voce di entrata	Stanziamen- to 2025	% su FCDE	Importo obbligatorio FCDE	Stanziamen- to 2026	% su FCDE	Importo obbligatorio FCDE	Stanziamen- to 2027	% su FCDE	Importo obbligatorio FCDE
E3030100201	€ 700.000,00	97,77%	€ 684.390,00	€ 700.000,00	97,77%	€ 684.390,00	€ 700.000,00	97,77%	€ 684.390,00
Importo accantonato annualità 2025/2026/2027			€ 684.390,00			€ 684.390,00			€ 684.390,00
Differenza			€ -			€ -			€ -

Per come si evince dalle tabelle su esposte, nonché in ragione delle relative informazioni riportate nel dettaglio della Nota Integrativa, l'Ente nel calcolo del FCDE ha preso in considerazione esclusivamente l'entrata del Titolo III tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni" riferita al capitolo E3030100201 "Entrate derivanti dalla gestione degli acquedotti rurali", pur non avendo effettuato alcun accantonamento sulle restanti voci del Titolo III, in quanto ritenute non rientranti tra quelle di dubbia e difficile esazione.

A seguito delle verifiche sopra esposte, si rileva come il FCDE da accantonare, per come stanziato nella proposta di bilancio in oggetto, sembrerebbe essere congruo ed in linea, rispetto ai summenzionati principi di bilancio, posto che si rileva uno stanziamento di euro 684.390,00, per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, corrispondente ai suddetti importi minimi rilevati.

In ogni caso, si raccomanda all'Ente, di verificare, durante l'intero periodo degli esercizi di cui al bilancio di previsione, la congruità del fondo in esame, provvedendo ad un aggiornamento dello stesso, a seguito di eventuali variazioni apportate agli stanziamenti dei capitoli di entrata, in termini di eventuali nuove entrate di dubbia e difficile esazione, nonché con riferimento all'effettivo andamento degli incassi adottando, se necessarie, apposite misure atte a salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Non ci si può esimere dal rimarcare, per come più volte rilevato in sede di approvazione dei rendiconti di gestione dell'ente, il fatto che la percentuale di riscossione appare ancora molto bassa, finendo così per determinare elevate percentuali di accantonamento in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

La predetta situazione finisce per drenare un ragguardevole ammontare di risorse che, diversamente, potrebbero essere utilizzate per il raggiungimento delle finalità proprie dell'ente.

Si rammenta, altresì, come l'inadeguata realizzazione delle proprie ragioni creditorie non può dirsi superata attraverso l'appostazione al FCDE, in quanto quest'ultimo è diretto a fronteggiare il rischio della perdita o dell'erosione del valore nominale del credito, ma non rappresenta uno strumento risolutivo ai fini della tenuta prospettica degli equilibri di bilancio, per come più volte statuito dalla Magistratura contabile.

In tale sede si rileva, inoltre, il fatto che l'Ente non ha effettuato alcun accantonamento al FGDC "*Fondo di garanzia debiti commerciali*", poiché i relativi debiti alla data del 31/12/2023, rilevati sull'apposita piattaforma (P.C.C.) non supererebbero il 5% del totale delle fatture ricevute nello stesso periodo, avendo inoltre che il cosiddetto "*Indice di tempestività dei pagamenti*" risulterebbe inferiore ai 30 giorni determinando così, in ragione delle previsioni di legge di cui al comma 859 della L. 145/2018, l'assenza di alcun obbligo di accantonamento al fondo in questione.

Verifica previsione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)

Con riferimento alla verifica circa la corretta costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), occorre preliminarmente definire come tale fondo venga ad essere appostato in bilancio a seguito dell'applicazione del cosiddetto principio della competenza finanziaria potenziata.

Nello specifico, il FPV è stato istituito per garantire la copertura finanziaria di quelle spese che, in base al suddetto principio, vengono impegnate nel corso dell'esercizio di competenza ma imputate agli esercizi successivi.

Il fondo in questione, dunque, evidenzia la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego.

Nel bilancio di previsione il FPV è appostato tra le entrate per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali (parte corrente e capitale) del bilancio di previsione dell'esercizio precedente, a copertura delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota del fondo che si rinvia agli esercizi successivi, a fronte di spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi quello di riferimento.

Partendo da tali considerazioni di carattere generale, preme rilevare se l'ARSAC abbia provveduto ad appostare correttamente il FPV, sia per la parte corrente che capitale, nella proposta di bilancio in esame.

Da una disamina delle relative voci di bilancio, nonché del prospetto dimostrativo della composizione del FPV, risulta che lo stesso è pari a € 0,00 (zero) per ciascuno degli esercizi considerati dal 2025 al 2027.

A riguardo, per come sopra specificato, al fine di verificare la correttezza della suddetta previsione, occorre fare riferimento agli importi definitivi del fondo in oggetto, risultanti dal rendiconto di gestione 2023, in considerazione del fatto che l'Ente non ha ancora effettuato la procedura del riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2024.

Nello specifico le suddette risultanze vengono rilevate nella seguente tabella:

	DESCRIZIONE	Segno	QUOTA RESIDUI	QUOTA COMPETENZA
	FPV al 01/01/2023		€ 241.366,81	
A	Impegni finanziati nell'esercizio 2023 dal FPV, per come reimputati da prospetto 5/1 e da riaccertamenti ordinari, al netto di economie e reimputazioni agli esercizi successivi al 2023.	(-)	€ 66.522,75	
B	Impegni assunti in esercizi precedenti al 2023 e reimputati a seguito del riaccertamento ordinario dei residui prima al 2023 e, successivamente, al 2024 o esercizi successivi a quest'ultimo.	(+)	€ 165.605,01	
C	Economie su impegni finanziati da FPV.	(-)	€ 9.239,05	
	Impegni assunti nel corso del 2023 e imputati a FPV.	(+)		€ 156.888,77
	Impegni assunti nel 2023 e reimputati in seguito al riaccertamento ordinario dei residui al 2024 ed esercizi successivi a quest'ultimo.	(+)		€ 0,00
	SUB – TOTALI		€ 165.605,01	€ 156.888,77
	TOTALE FPV AL 31/12/2023		€ 322.493,78	
	Di cui Spese Correnti		€ 287.920,07	
	Di cui Spese in Conto Capitale		€ 34.573,71	

Dalle risultanze sopra esposte, si evince che il FPV alla data del 31.12.2023, risulta pari a € 322.493,78 di cui euro 287.920,07 destinato a coprire spese in conto corrente ed euro 34.573,71 destinato a coprire spese in conto capitale.

Al fine di verificare se il computo del FPV determinato nel progetto di bilancio 2025-2027 risulta formalmente corretto, occorre riscontrare sia l'ammontare di residui passivi re-imputati dall'Ente all'esercizio 2025 e successivi, senza la corrispondente reimputazione di residui attivi, per come determinati con la procedura di riaccertamento ordinario 2023, sia la presenza di impegni assunti nel corso degli esercizi dal 2015 al 2024 e rinviati direttamente agli esercizi 2025 e successivi o anche residui 2014 e precedenti che, a seguito del riaccertamento straordinario, sono stati reimputati all'esercizio 2025 e successivi.

A riguardo preme evidenziare come, con riferimento alle suddette casistiche, non si rileverebbe la presenza, nelle risultanze di bilancio dell'ARSAC, di alcun residuo passivo che abbia generato FPV, da iscrivere in entrata in conto dell'esercizio 2025.

A riscontro della suddetta affermazione, di seguito si riporta una tabella da cui è possibile riscontrare l'anno di re imputazione dei residui, per come definito a seguito del riaccertamento ordinario 2023, evidenziando i residui che hanno generato il sopra specificato FPV:

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	ESERCIZIO REIMPUTAZIONE	NIMERO IMPEGNO A SEGUITO REIMPUTAZIONE	IMPORTO DIFFERITO	IMPORTO DIFFERITO CONTESTUALMENTE AD UN CORRELATO ACCERTAMENTO	FPV TOTALE AL 31/12/2023	FPV AL 31/12/2023 PARTE CORRENTE	FPV AL 31/12/2023 PARTE CAPITALE
2023	3	1	2024	297	1.459,12	€ 0,00	€ 1.459,12	€ 1.459,12	€ 0,00
2023	9	1	2024	298	3.348,80	€ 0,00	€ 3.348,80	€ 3.348,80	€ 0,00
2023	10	1	2024	299	1.453,38	€ 0,00	€ 1.453,38	€ 1.453,38	€ 0,00
2023	80	1	2024	300	2.622,04	€ 0,00	€ 2.622,04	€ 2.622,04	€ 0,00
2023	142	1	2024	301	6.485,30	€ 0,00	€ 6.485,30	€ 6.485,30	€ 0,00
2023	322	1	2024	302	1.755,73	€ 0,00	€ 1.755,73	€ 1.755,73	€ 0,00
2023	323	1	2024	303	671,20	€ 0,00	€ 671,20	€ 671,20	€ 0,00
2023	324	1	2024	304	17.228,78	€ 0,00	€ 17.228,78	€ 17.228,78	€ 0,00
2023	325	1	2024	305	2.746,03	€ 0,00	€ 2.746,03	€ 2.746,03	€ 0,00
2023	327	1	2024	306	2.994,11	€ 0,00	€ 2.994,11	€ 2.994,11	€ 0,00
2023	328	1	2024	307	13.155,43	€ 0,00	€ 13.155,43	€ 13.155,43	€ 0,00
2023	330	1	2024	308	4.996,89	€ 0,00	€ 4.996,89	€ 4.996,89	€ 0,00
2023	331	1	2024	309	1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
2023	332	1	2024	310	8.745,96	€ 0,00	€ 8.745,96	€ 8.745,96	€ 0,00
2023	334	1	2024	311	500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
2023	335	1	2024	312	5.650,18	€ 0,00	€ 5.650,18	€ 5.650,18	€ 0,00
2023	336	1	2024	313	12.652,02	€ 0,00	€ 12.652,02	€ 12.652,02	€ 0,00
2023	338	1	2024	314	7.730,00	€ 0,00	€ 7.730,00	€ 7.730,00	€ 0,00
2023	339	1	2024	315	15.574,07	€ 0,00	€ 15.574,07	€ 15.574,07	€ 0,00
2023	341	1	2024	316	2.429,73	€ 0,00	€ 2.429,73	€ 2.429,73	€ 0,00
2023	342	2	2024	317	5.490,00	€ 0,00	€ 5.490,00	€ 0,00	€ 5.490,00
2023	343	1	2024	318	3.324,49	€ 0,00	€ 3.324,49	€ 3.324,49	€ 0,00
2023	344	1	2024	319	4.791,75	€ 0,00	€ 4.791,75	€ 4.791,75	€ 0,00
2023	346	1	2024	320	4.826,77	€ 0,00	€ 4.826,77	€ 4.826,77	€ 0,00
2023	349	1	2024	321	24.380,18	€ 24.380,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2023	351	2	2024	322	21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00
2023	353	1	2024	323	5.336,75	€ 0,00	€ 5.336,75	€ 5.336,75	€ 0,00
2023	354	1	2024	324	85,25	€ 0,00	€ 85,25	€ 85,25	€ 0,00
2023	355	1	2024	325	3.831,65	€ 0,00	€ 3.831,65	€ 3.831,65	€ 0,00
2023	356	1	2024	326	2.141,99	€ 0,00	€ 2.141,99	€ 2.141,99	€ 0,00
2023	357	1	2024	327	6.210,71	€ 0,00	€ 6.210,71	€ 6.210,71	€ 0,00
2023	361	1	2024	328	2.509,21	€ 0,00	€ 2.509,21	€ 2.509,21	€ 0,00
2023	362	1	2024	329	3.107,92	€ 0,00	€ 3.107,92	€ 3.107,92	€ 0,00
2023	363	1	2024	330	2.533,04	€ 0,00	€ 2.533,04	€ 2.533,04	€ 0,00
2023	364	1	2024	331	2.085,35	€ 0,00	€ 2.085,35	€ 2.085,35	€ 0,00
2023	521	1	2024	332	29.221,79	€ 0,00	€ 29.221,79	€ 29.221,79	€ 0,00
2023	593	1	2024	333	4.095,79	€ 0,00	€ 4.095,79	€ 4.095,79	€ 0,00
2023	594	1	2024	334	5.078,93	€ 0,00	€ 5.078,93	€ 5.078,93	€ 0,00
2023	595	1	2024	335	5.805,38	€ 0,00	€ 5.805,38	€ 5.805,38	€ 0,00
2023	598	2	2024	336	8.083,71	€ 0,00	€ 8.083,71	€ 0,00	€ 8.083,71
2023	683	1	2024	337	1.577,31	€ 0,00	€ 1.577,31	€ 1.577,31	€ 0,00
2023	692	1	2024	338	4.363,01	€ 0,00	€ 4.363,01	€ 4.363,01	€ 0,00
2023	789	1	2024	339	1.660,17	€ 0,00	€ 1.660,17	€ 1.660,17	€ 0,00
2023	790	1	2024	340	1.100,00	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00
2023	795	1	2024	341	6.873,92	€ 0,00	€ 6.873,92	€ 6.873,92	€ 0,00
2023	838	1	2024	342	1.328,76	€ 0,00	€ 1.328,76	€ 1.328,76	€ 0,00
2023	840	1	2024	343	1.024,30	€ 0,00	€ 1.024,30	€ 1.024,30	€ 0,00
2023	863	1	2024	344	2.784,06	€ 0,00	€ 2.784,06	€ 2.784,06	€ 0,00
2023	885	1	2024	345	5.847,24	€ 0,00	€ 5.847,24	€ 5.847,24	€ 0,00
2023	887	1	2024	346	2.966,39	€ 0,00	€ 2.966,39	€ 2.966,39	€ 0,00
2023	1022	1	2024	347	4.555,56	€ 0,00	€ 4.555,56	€ 4.555,56	€ 0,00
2023	1065	1	2024	348	22.574,62	€ 0,00	€ 22.574,62	€ 22.574,62	€ 0,00
2023	1072	1	2024	349	6.220,41	€ 0,00	€ 6.220,41	€ 6.220,41	€ 0,00
2023	1090	1	2024	350	7.371,55	€ 0,00	€ 7.371,55	€ 7.371,55	€ 0,00
2023	1287	1	2024	351	3.037,84	€ 0,00	€ 3.037,84	€ 3.037,84	€ 0,00
2023	1305	1	2024	352	2.120,10	€ 0,00	€ 2.120,10	€ 2.120,10	€ 0,00
2023	1306	1	2024	353	2.048,60	€ 0,00	€ 2.048,60	€ 2.048,60	€ 0,00
2023	1332	1	2024	354	10.034,92	€ 0,00	€ 10.034,92	€ 10.034,92	€ 0,00
2023	1354	1	2024	355	1.745,77	€ 0,00	€ 1.745,77	€ 1.745,77	€ 0,00
2023	1357	1	2024	356	116.582,19	€ 116.582,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2023	1581	1	2024	357	21.896,52	€ 21.896,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			TOTALE		€ 485.352,67	€ 162.858,89	€ 322.493,78	€ 287.920,07	€ 34.573,71

Pertanto, essendo tutti i residui interessati spostati nell'esercizio 2024, risulterebbe corretta la determinazione del FPV pari a € 0,00 (zero), nella proposta di bilancio in esame.

Per quanto detto, si raccomanda all'Ente, a seguito del completamento della procedura di riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2024, di provvedere alle dovute variazioni di bilancio, apportando, se necessari, i conseguenti correttivi al FPV per la parte corrente e capitale, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata.

Conclusioni

Ravvisata l'attività di analisi e verifica svolta dallo scrivente Settore per gli aspetti di natura prettamente contabile, per come riportata nella presente relazione istruttoria e che qui si intende integralmente richiamata;

Verificata la sussistenza degli equilibri di bilancio per come definiti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Richiamate le raccomandazioni all'Ente da parte dello scrivente Settore, in merito alla verifica e alla gestione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);

Preso atto del parere favorevole del Revisore unico dei Conti dell'Ente e del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, che esercita la vigilanza sulle attività dell'Ente, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8, sulla proposta di bilancio di previsione 2025-2027 dell'ARSAC;

Fermi restando, i rilievi e le raccomandazioni espressi dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale nonché dal Revisore dei Conti dell'ente, per come riportate nelle istruttorie di rispettiva competenza;

si ritiene possibile procedere, da parte della Giunta Regionale, alla trasmissione della proposta di Bilancio di Previsione 2025-2027 dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC) al Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

*Il Funzionario E.Q.
Dott. Francesco Niccoli*



Francesco Niccoli
Regione Calabria
17.12.2024 11:46:39
GMT+02:00

*Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Buccafurri*



LUCA BUCCAFURRI
Regione Calabria
17.12.2024 12:01:09
GMT+02:00